

## **TI\_GERICHTE 80.1998.261 vom 12. Februar 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.1998.261](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1998.261)

FR: TI\_GERICHTE 80.1998.261 du 12 février 1999

IT: TI\_GERICHTE 80.1998.261 del 12 febbraio 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 36**

loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.). 4.3. Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti adottati ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti adottati ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili ( DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza – secondo la prassi – che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito ( STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83). In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera ( Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. \_\_\_\_\_ del 31 ottobre 1995 in re S.R.). 4.4. Questa Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale ( CDT n. \_\_\_\_\_ del 7 maggio 1998 in re M.F.). 4.5. Nel caso in esame, la decisione dell'autorità fiscale non può che essere confermata. Con la dichiarazione fiscale, il ricorrente si era limitato a produrre copia del contratto di mutuo stipulato con il signor \_\_\_\_\_ e sottoscritto, fra l'altro, da uno solo dei contraenti. In seguito alla richiesta dell'autorità di tassazione, i contribuenti avevano poi prodotto copia di un estratto conto da cui risultava il versamento dell'importo di fr. 100'000 in data 12 ottobre 1993, senza che fosse peraltro possibile stabilire la provenienza del versamento. La lettera allegata al documento in questione spiegava che il versamento del signor \_\_\_\_\_ era avvenuto in contanti e che pertanto la ricevuta del versamento era nelle mani di questi. Quanto alle garanzie concesse al mutuante, i contribuenti argomentavano che non ve n'erano se non quelle rappresentate dallo stesso grado di parentela con \_\_\_\_\_ (cognato) e dalla ricevuta del versamento. Va poi ricordato che il contratto di mutuo non prevedeva alcun versamento di interessi passivi. Né con il ricorso né nell'udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, sono emersi fatti ulteriori, tali da comportare una diversa conclusione. La sola nuova prova è quella dell'esistenza del signor \_\_\_\_\_ ed è stata apportata mediante la produzione di un estratto dell'anagrafe. È tuttavia lecito immaginare che la circostanza dell'esistenza del preteso mutuante non sia

mai stata messa in dubbio dall' autorità fiscale. Manca, per contro, in particolar modo, ogni prova circa la provenienza dell' accredito di fr. 100'000, che, per quanto risulta dagli atti, potrebbe anche essere stata un semplice trasferimento da un altro conto degli stessi contribuenti.

4.6. Devono poi essere respinte, in quanto manifestamente infondate, le ulteriori censure dei ricorrenti, in merito alla violazione degli art. 4 e 46 della Costituzione federale e del principio della buona fede.

4.6.1. Quanto alla pretesa doppia imposizione, va semplicemente ricordato ai ricorrenti che il Tribunale federale, con una giurisprudenza costante, ha rifiutato un' applicazione generale del divieto di doppia imposizione di cui all' art. 46 cpv. 2 Cost. fed. ai rapporti internazionali ( Höhn , Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 67 ad art. 46 cpv. 2 Cost. fed.; DTF 11 413, 103 Ia 235).

4.6.2. Né i contribuenti dimostrano in alcun modo di essere vittime di una discriminazione per il semplice fatto che per la prova dell' esistenza di un debito nei confronti di una persona domiciliata all' estero vengano posti dei requisiti più restrittivi che nel caso di un debito con una persona domiciliata in Svizzera. Come già spiegato, in quest' ultimo caso la mera indicazione del nome del creditore permette da sola, in genere, all' autorità fiscale di verificare la sua identità e l' effettiva esistenza del mutuo, mediante controllo della dichiarazione fiscale del preteso creditore; cosa che è invece impossibile nel caso del creditore domiciliato all' estero.

4.6.3. Per le ragioni appena evocate, cade pure nel vuoto la censura di discriminazione fondata sulla convenzione italo-svizzera contro la doppia imposizione. D' altronde, l' art. 25 cpv. 1 CDI-I vieta discriminazioni fondate esclusivamente sulla cittadinanza, qualora due contribuenti si trovino per il resto «nella stessa situazione». Nella fattispecie, non è certo la cittadinanza a fondare una diversità di trattamento.

4.6.4. Le stesse considerazioni impongono pure di negare che vi sia stata una violazione del principio della buona fede. Quest' ultimo, che vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, è direttamente deducibile dall' art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l' altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell' amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l' autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l' inesattezza dell' informazione nonché l' incompetenza dell' autorità ( ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297). La fiducia del cittadino è inoltre protetta nei confronti dell' amministrazione anche quando, senza che vi sia un' informazione errata dell' autorità, egli deve poter fare affidamento (Vertrauensschutz) su un comportamento coerente e corretto, e viceversa ( DTF 110 V 389). Il semplice fatto che l' autorità fiscale abbia ammesso in deduzione un debito professato dai ricorrenti nei confronti della madre della signora \_\_\_\_\_ mentre ha negato la deducibilità del debito verso il cognato domiciliato a \_\_\_\_\_ non permette certo di parlare di una violazione del principio della buona fede, proprio perché le agevolazioni probatorie previste per il caso in cui il creditore risieda in Svizzera sono giustificate unicamente dalla circostanza che l' autorità fiscale può procedere essa stessa alla verifica necessaria.

4.7. Per le ragioni esposte, non può pertanto essere censurata la decisione con cui l' autorità fiscale ha negato la deduzione del debito professato dai ricorrenti nei confronti del signor \_\_\_\_\_. Tale conclusione implica che deve pure essere confermato il reddito d' altra fonte, per il fatto che, senza il mutuo citato, le uscite del periodo di computo non sono proporzionate alle entrate.

5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e

231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.